

INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE
ECONOMICO (GEIE)

**RIUNIONE DEI SINDACI PER L'ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE E LA FIRMA DELLA COMUNIONE DI
INTENTI.**

VERBALE

**Comune di Codroipo
08.10.2010**

1. Partecipanti

Progetto "GEIE" Riunione per la firma della Comunione di Intenti Codroipo 8 ottobre 2010			
nome e cognome	istituzione	telefono ed e-mail	firma
MARIO CRISTOFOLI	COM. CASTIONS DI STRA	0432-768011 sindaco@	Mario Cristofoli
ROBERTO MICELLI	BASILICANO	0432 830111	Roberto Micelli
PIERO MAUROZANIN	TALMASSONS	0432.766020 segreteria@com-talmassons.regione.fv.it sindaco@com-talmassons.regione.fv.it	Piero Maurozanin
VITTORIO ROSSI	COM. CODROIPO	0431/824501 sindaco@com-codroipo.regione.fv.it	Vittorio Rossi
BENIAMINO FRAPPA	CAMINO ALTAGLIO	0432 814000	Beniamino Frappa
ANGELO SPAGNOL	VARMO	spagnol@com-varmo.it 347 5249565	Angelo Spagnol
BATTISTINA MARIO	BERTIOLO	348/4719553	

2. Relazione

L'incontro ha come ordine del giorno l'esame della documentazione prodotta dall'esperto incaricato e la contestuale firma della Comunione di Intenti da parte del primo nucleo dei soci (Sindaci del Medio Friuli) del GEIE.

La riunione fa seguito agli incontri bilaterali tra l'equipe tecnica (Massimiliano Rudella, Maurizio Trevisan) e gli amministratori pubblici interessati, avvenuti dal 16 settembre al 6 ottobre 2010.

Il presente incontro del 8 ottobre a Codroipo rappresenta, nella metodologia proposta per la costituzione di un GEIE, la fase di strutturazione del primo nucleo di partner tramite un accordo quadro strategico (Comunione di Intenti) di indirizzo, per finalizzare la successiva fase di ricerca ed individuazione del partner estero. Parallelamente alla definizione e la stesura finale dei documenti del GEIE (Statuto, Regolamento Interno, organigramma).

La Comunione di Intenti, sebbene documento di indirizzo, è lo strumento di "presentazione", assieme alla prima bozza di oggetto sociale dello statuto, per il contatto ai partner comunitari. Mentre la bozza dello Statuto rappresenta le finalità del GEIE, la Comunione di Intenti ne definisce la composizione. Entrambe rappresentano la "Carta di Identità" del Gruppo Europeo di Interesse Economico.

All'incontro non prendono parte i sindaci di Mereto, Sedegliano, Mortegliano e Lestizza per precedenti impegni istituzionali, l'equipe tecnica provvederà a raccogliere le firme dei rimanenti sindaci tramite incontri bilaterali da tenersi nei prossimi giorni.

L'incontro si apre con una breve introduzione del sindaco di Codroipo Boem Vittorino, per un saluto di benvenuto ed una panoramica generale sullo stato dell'iniziativa.

Prima della firma della Comunzione di Intenti, Massimiliano Rudella illustra i due documenti prodotti in bozza: lo Statuto del GEIE e il Regolamento Interno (Allegato 1 e 2), oltre all'elenco dettagliato delle spese da sostenere per l'apertura del GEIE.

Si decide di iniziare direttamente ad apportare alcune modifiche formali e sostanziali allo Statuto con la collaborazione dei sindaci presenti.

Al termine del lavoro di esame e modifica dei documenti, vi è una discussione tra gli amministratori pubblici presenti sulla metodologia da utilizzare e sui passi formali da intraprendere.

Viene fissata una riunione tra tutti i sindaci interessati per il 16 ottobre con l'ordine del giorno di esame e modifica dei due documenti in modo da sottoporli rapidamente, nella nuova forma, all'equipe tecnica che, dopo la traduzione, la farà pervenire ai nuovi partner comunitari per eventuali ulteriori modifiche.

L'incontro si chiude con la decisione unanime di convocare una nuova riunione generale a Codroipo a seguito dell'esame dei sindaci dei documenti e della stesura di una nuova forma di Statuto e Regolamento Interno dell'Equipe Tecnica.

3. Decisioni

- Si decide di convocare una riunione degli 11 Comuni per il 16 ottobre per l'esame dello statuto e del regolamento interno e loro modifica. E fornire all'esperto il testo modificato per la nuova stesura e la traduzione in lingua inglese (per i partner esteri)
- Si decide di organizzare una nuova riunione dei sindaci per l'approvazione dei documenti finali a seguito della fase sopra descritta.
- Va completata l'azione di incontri bilaterali informativi con le amministrazioni mancanti.

Allegato 1

PROPOSTA DI STATUTO DEL GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

DENOMINATO “.....”

-(BOZZA)-

TITOLO I

FORMA – DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 – Forma

Tra i sottoscritti è costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) disciplinato dal Regolamento C.E.E. n. 2137/85, dal Decreto Legislativo 23 luglio 1991 n. 240, dal presente Statuto, nonché dal Regolamento interno che i Membri del G.E.I.E. vorranno convertire ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, così come dalle altre norme del diritto italiano applicabili ai G.E.I.E. con sede in Italia ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento 2137/85.

ARTICOLO 2 – Denominazione

Il Gruppo è denominato Gruppo Europeo di Interesse economico (G.E.I.E.) “...NOME.....”

Tutti gli atti, i documenti emanati del G.E.I.E. devono indicare visibilmente questa denominazione immediatamente seguita da Gruppo Europeo di Interesse Economico o dalla sigla G.E.I.E. , il luogo e il numero di iscrizione nel Registro, l’indirizzo della sede del G.E.I.E, come prescritto dall’art. 25 del Reg. 2137/85.

Il G.E.I.E. ha la capacità, a proprio nome, a decorrere dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, di essere titolare dei diritti e di obbligazione di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Reg. 2137/85.

ARTICOLO 3 – Oggetto

L’oggetto del G.E.I.E. è quello di promuovere, realizzare, gestire progetti a valere su tutti i settori della programmazione comunitaria, nazionale e regionale dei rispettivi soci, che possano interessare gli stessi. Per questo scopo il G.E.I.E. agisce anche al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e del patrimonio appartenente alle aree di riferimento dei soggetti aderenti al G.E.I.E. .

Più precisamente il G.E.I.E. ha per oggetto azioni di sviluppo economico, di sviluppo rurale, di cooperazione economica internazionale, inter-regionale e locale, la formazione, la promozione territoriale, la reciproca conoscenza di valori e beni comuni alle nazioni europee e la concertazione territoriale locale e regionale, attraverso:

1. La valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue risorse;
2. La programmazione e gestione di progetti di sviluppo locale perseguendo l'obiettivo della coesione e della sostenibilità;
3. Presentazioni di progetti a valere sugli strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari ed in ambito internazionale;
4. Attuazione e gestione di progetti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;
5. Realizzazione di studi nei settori della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
6. Organizzazione di iniziative quali: seminari, convegni, esposizioni, workshop;
7. Creazione di prodotti editoriali e multimediali e, in generale, di strumenti per la promozione e la diffusione delle iniziative,
8. Prestazioni di servizi a soggetti pubblici e privati relativi all'oggetto sociale del G.E.I.E.
9. Gestione dei beni e servizi di rilievo storico culturale, ambientale e turistico coinvolti nei progetti

Il G.E.I.E. è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi membri, per i quali svolge attività ausiliaria. Il G.E.I.E. non potrà pertanto svolgere quelle attività o trovarsi nelle situazioni precluse al G.E.I.E. dall'Art. 3, comma 2, del Reg. 2137/85.

ART 4 - Sede

La sede del G.E.I.E. è a Codroipo (INDICARE VIA), Italia.

Presso tale sede è situata l'amministrazione centrale del G.E.I.E. ai sensi dell'Art. 12, comma 2, punto a), del Reg. 2137/85. La sede può essere trasferita, assieme all'Amministrazione, all'interno del territorio della Repubblica italiana per decisione unanime dei Membri. Il trasferimento della sede in un altro Stato della Comunità europea è altrettanto possibile, ma richiede, oltre all'unanimità dei Membri, il rispetto delle procedure previste dall'Art. 14 del Reg. 2137/85. E' inoltre consentito istituire altre sedi – dipendenze – presso gli Stati membri e/o presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles.

ART 5 - Durata

Il G.E.I.E. è costituito per la realizzazione dell'oggetto di cui all'Art. 3 del presente Statuto per la durata di 5 (cinque) anni, dalla data di registrazione del contratto, rinnovabili per altri 5 (cinque), previa adozione di appositi atti e salvo decisione unanime di scioglimento anticipato.

TITOLO II

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL G.E.I.E.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE – RECESSO, ESCLUSIONE E CESSAZIONE DI UN MEMBRO O MEMBRI DEL G.E.I.E.

ARTICOLO 6 – Diritti e obblighi dei membri del G.E.I.E.

Ciascun Membro ha uguali diritti e uguali obblighi.

Ciascun socio è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Statuto e ogni altra prescrizione o regola che fosse approvata dagli organi competenti del G.E.I.E. .

I **Membri** del G.E.I.E. rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni, di qualsiasi natura, di quest'ultimo.

I soci sono chiamati a realizzare contatti, incontri, iniziative al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 : Requisiti per l'ammissione

Oltre ai soci fondatori del presente G.E.I.E. , possono essere ammessi quali membri del G.E.I.E. enti pubblici -ovvero soggetti inclusi nella tipologia comunitaria di “public equivalent body” (ente pubblico equivalente), e soggetti privati, se costituiti conformemente alla legislazione di uno degli Stati dell'Unione Europea e aventi sede sociale e/o legale e l'amministrazione centrale nel territorio dei medesimi, e che vogliano perseguire le finalità connesse con quelle del G.E.I.E. .

L'ammissione di un nuovo socio, che deve comunque soddisfare i requisiti di cui all'Art. 4 del Reg. 2137/85, deve essere decisa all'unanimità dai soci del G.E.I.E.

Ogni nuovo membro risponde dei debiti del G.E.I.E. ai sensi dell'Art. 26 del Reg. 2137/85, compresi quelli risultanti dall'attività del Gruppo anteriore alla sua ammissione, alle condizioni stabilite dall'Art.24 del citato Regolamento.

Il G.E.I.E. può stipulare contratti con organismi dell'Unione europea, altri organismi internazionali, singoli Stati, enti pubblici o privati, persone fisiche, società o imprese – e che, comunque, presentino i requisiti di cui all'Art. 4 del Reg. 2137/85 – e associarsi in partecipazione per la realizzazione dei singoli progetti, determinando gli eventuali contributi, le modalità di partecipazione e la durata in relazione a ciascuno di essi.

ARTICOLO 8 – Recesso, esclusione e cessazione dei Membri

Ogni Membro può recedere dal G.E.I.E. previo accordo unanime con il quale vengono determinate le modalità, salvo che sussista una giusta causa. E' escluso di diritto il Membro che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa. Ogni Membro del G.E.I.E. può, inoltre, essere escluso qualora contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando causi o minacci di causare perturbazioni gravi al funzionamento del G.E.I.E. L'esclusione deve essere deliberata all'unanimità degli altri soci **dal Membri**, senza necessità di pronuncia giurisdizionale. La cessazione ha effetto dalla data del provvedimento di cui al precedente comma o negli altri casi addietro previsti dalla data della deliberazione di accettazione del recesso, esclusione o accertamento della sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all'art. 7. Il Membro che è receduto, che è stato escluso o che ha ceduto la sua quota continua a essere responsabile per le obbligazioni del G.E.I.E. derivanti dalla sua attività anteriore alla cessazione della sua qualità di Membro, per cinque anni dalla data di pubblicazione della sua cessazione. Nei rapporti interni gli altri Membri possono peraltro, esonerarlo con decisione unanime, concordando, se nel caso, con il Membro cessato le opportune garanzie. In caso di cessazione per causa diversa dalla cessazione della partecipazione, Il Membro cessante ha diritto

alla liquidazione della sua quota di partecipazione valutata in base al valore dell'eventuale patrimonio del G.E.I.E. , determinato dall'amministrazione al momento in cui il Membro cessa di far parte del G.E.I.E. tenuto conto, se del caso, delle obbligazioni pregresse non esaurite. L'importo spettante al Membro cessato viene liquidato entro novanta giorni dalla data della cessazione.

TITOLO III

ORGANI DEL G.E.I.E. E SUO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 9 : Organi del G.E.I.E.

Sono organi del G.E.I.E. :

- il Collegio dei membri, con un rappresentante per ciascun ente aderente;
- l'Amministratore unico;
- il Revisore dei conti.

L'Amministratore Unico e il Revisore dei Conti rispondono per le rispettive funzioni al Collegio dei Membri.

L'organo fondamentale e sovrano del G.E.I.E. è il Collegio dei Membri che agisce secondo le modalità previste dagli Art.16 e 17 del Reg. 2137/85.

Il Collegio dei Membri, con le modalità previste dal Regolamento Interno decide:

- a. la programmazione e gli obiettivi
- b. di promuovere l'attività come stabilito nell'art. 3;
- c. la modifica del contratto
- d. ammissione, recesso ed esclusione di un membro;
- e. scioglimento
- f. nomina e revoca dei liquidatori;
- g. nomina del revisore dei conti;
- h. approvazione del bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo;
- i. istituzione della struttura tecnico-amministrativa permanente per il raggiungimento degli scopi del G.E.I.E.;
- j. l'eventuale nomina di un Presidente onorario scelto tra personalità di chiara fama al fine di promuovere ai massimi livelli internazionali gli scopi del G.E.I.E.

I Membri, ove lo si ritenga necessario, hanno la facoltà di deliberare un regolamento interno.

Con decisione unanime, i Membri istituiscono per il supporto in materia di programmazione comunitaria e internazionale un Comitato Tecnico di gestione, formato da competenti nel campo della progettazione e gestione dei programmi comunitari e nelle materie inerenti l'attività del G.E.I.E. per la presentazione dei singoli progetti e per la programmazione in ambito comunitario.

Il G.E.I.E. è amministrato da un amministratore unico .

L'amministratore unico è nominato e revocato all'unanimità dai Membri che decidono, inoltre, dell'eventuale remunerazione e della durata dell'incarico. La revoca può avvenire anche senza giusta causa. Ciascun Membro riceverà annualmente un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente, il bilancio previsionale ed una relazione programmatica triennale relativa allo sviluppo dell'attività del G.E.I.E.. Inoltre, ogni membro ha il diritto di ottenere dall'amministratore unico informazioni sulle decisioni e sulle attività del G.E.I.E. e di prendere visione dei relativi documenti e dei libri contabili. In particolare spetta all'amministratore unico:

- a. adempiere alle formalità di iscrizioni e pubblicità previste per il G.E.I.E. agli art. 3 e 4 del D.lgs.240/91 e in genere provvedere a tutti gli adempimenti, comunicazioni, depositi o richieste di pubblicazioni prescritte dal Reg. 2137/85;
- b. curare la tenuta delle scritture contabili previste per il G.E.I.E. e gli altri adempimenti prescritti dall'art.7, comma2), del D.Lgs.240/91 nonché quelli fiscali.

TITOLO IV

MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ED ESERCIZIO FINANZIARIO- PATRIMONIO

ARTICOLO 10 : Mezzi per lo svolgimento delle attività ed esercizio finanziario.

Il G.E.I.E. informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e tende progressivamente alla riduzione dei contributi erogati dai Membri.

Il G.E.I.E. si avvale:

- a) di contributi annuali da parte dei Membri, stabiliti su base almeno triennale. I contributi annuali possono essere costituiti da risorse finanziarie, umane e strumentali
- b) del conferimento di attività e servizi da parte dei Membri, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizi;
- c) di contributi e sovvenzioni da parte dell'Unione Europea, suoi organismi, altri organismi internazionali, singoli Stati, enti pubblici o privati, persone fisiche, società o imprese;
- d) di ulteriori contributi da parte dei Membri;
- e) di entrate derivanti dalla cessione di beni, prestazione di servizi ed attività, inerenti all'oggetto sociale, rivolte a soggetti terzi, pubblici e privati;
- f) dei proventi derivanti dalla redazione di progetti effettivamente finanziati dall'Unione Europea

ARTICOLO 11 : Esercizio finanziario.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. L'Amministratore Unico redige lo stato patrimoniale e il conto economico che viene sottoposto all'approvazione dei Membri, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n. 240/91. Eventuali residui attivi saranno destinati a fondi di riserva o comunque reimpegnati nell'attività del G.E.I.E. .

ARTICOLO 12 : Patrimonio

Il patrimonio del G.E.I.E. è costituito:

- a) dalle somme percepite ai sensi dell'art.10;
- b) dai beni mobili e immobili comunque acquistati dal G.E.I.E.
- c) da ogni altro bene o diritto di cui il G.E.I.E. divenga titolare.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 13 : Scioglimento

Il G.E.I.E. si scioglie:

- a. per delibera unanime dei Membri e per ogni causa prevista dal regolamento 2137/85, art.8 e 9 del decreto legislativo 240/91
- b. per il venir meno alla pluralità transnazionale dei Membri;
- c. per l'eventuale fallimento ai sensi dell'art.9 D.Lgs.n.240/91;
- d. a seguito della sentenza che accetta le circostanze di cui all'art.32 del reg.2137/85;
- e. per eventuali dichiarazioni di nullità ai sensi dell'art.8, comma 2), del D.Lgs.240/91.
- f. qualora i membri, alla luce dell'approvazione definitiva dei nuovi regolamenti comunitari decidano all'unanimità di trasformare il G.E.I.E. in un Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliera – G.E.C.T – nel caso questa forma giuridica meglio si attagli agli obiettivi dei membri

ARTICOLO 14 : Liquidazione

La liquidazione del G.E.I.E. è regolata dagli art. 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA – RINVIO

ARTICOLO 15 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia tra i Membri o tra questi e il G.E.I.E. relativa all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto è devoluta ad un Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale è composto da tre Arbitri dei quali due nominati rispettivamente dalle parti in controversia e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. In caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecce, che provvederà altresì alla nomina dell'Arbitro che una delle parti non abbia nominato entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla parte più diligente. Per ogni singola controversia si provvederà dapprima a un tentativo di amichevole composizione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo e le norme per lo svolgimento del giudizio arbitrale. Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto, applicando la legge italiana e le norme del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 16 – Rinvio

Per tutto quanto non disposto nell'Atto costitutivo e dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento dell'Unione Europea n. 2137/85, alle norme del D.Lgs.n 240/91 e ad ogni altra norma applicabile.

Allegato 2

GEIE “.....NOME.....”

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

Il seguente Regolamento disciplina gli aspetti riguardanti l'organizzazione interna ed i rapporti fra i membri nella fase di avvio delle attività e, come tale, sarà oggetto alle modifiche ed integrazioni da apportare secondo allo sviluppo del GEIE.

Art. 1 – Istituzione – Oggetto – Modifica

1. Il presente regolamento è istituito in applicazione dell'articolo 1 e conformemente all'articolo 9 dello Statuto del GEIE “.....”.
2. Ha lo scopo di precisare le condizioni di funzionamento del Gruppo suddetto per ciò che concerne la sua organizzazione interna ed i rapporti dei Membri tra loro o con il Gruppo.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono state adottate dal Collegio dei Membri e possono essere modificate soltanto con decisione unanime.
4. Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto l'oggetto del G.E.I.E. è quello di promuovere, realizzare, gestire progetti comunitari ed internazionali a valere su tutti i settori della programmazione comunitaria che possano interessare i soci. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento interno relativamente alla progettazione e gestione delle attività che fanno riferimento ai fondi della programmazione comunitaria.

Art. 2 – Rappresentanti permanenti-

IL COLLEGIO DEI MEMBRI

1. Ciascuno dei Membri fondatori ha uguali diritti ed uguali obblighi. Nomina il proprio rappresentante permanente in seno al GEIE come previsto nell'art. 9. In caso d'impossibilità di partecipazione da parte del rappresentante permanente potrà designare un sostituto.
2. La qualifica di rappresentante permanente e la perdita della stessa hanno validità solo dalla data di ricezione della comunicazione della nomina o di revoca da parte dell'Amministratore Unico:
 - a. di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

b. oppure di una comunicazione scritta consegnata in una riunione del Gruppo, di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo tenute, purché il documento sia presentato all'Amministratore Unico, nei primi quarantacinque minuti della stessa. Questo determina di ritenere valido o invalido il voto e/o la votazione stessa per qualsiasi decisione presa nella stessa riunione, dal rappresentante permanente presente, in relazione alla perdita o acquisto della sua qualifica. Alle riunioni, i rappresentanti potranno farsi accompagnare da collaboratori e/o esperti che però non hanno diritto di voto.

3. Il collegio dei membri nomina il collegio dei Revisori dei Conti

4. Il Collegio dei membri individua il Comitato dei Referenti Tecnici finalizzato alla strutturazione delle proposte da presentare.

5. il Collegio dei Membri approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo

AMMINISTRATORE UNICO

Il GEIE "....." è amministrato da un Amministratore Unico, nominato all'unanimità dal Collegio dei Membri.

L'Amministratore Unico ha la piena rappresentanza del G.E.I.E. anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e contabili, ha autonomia di spesa per importi fino ad un massimo di € (...../00), superata tale soglia agisce previo parere favorevole del Collegio dei Membri che può essere acquisito anche a mezzo posta elettronica.

Nella gestione dei singoli programmi/attività, l'Amministratore Unico, ovvero il Collegio dei Membri può indicare un Responsabile Amministrativo delegato del programma/attività a cui affidare la gestione delle relative voci di spesa e la rendicontazione nel rigoroso rispetto del budget del programma e delle regole comunitarie in materia di gestione dei fondi comunitari.

In questo caso il Responsabile Amministrativo delegato si rapporterà direttamente con l'Amministratore Unico, seguendone le direttive.

I mandati di spesa e la documentazione di rendiconti predisposti dal Responsabile Amministrativo delegato dovranno in ogni caso essere controfirmati dall'Amministratore Unico (anche in via telematica) prima della loro esecutività.

Art 3 – Riservatezza

1. Ad eccezione delle informazioni sottoposte ad un obbligo di legge o di regolamento di pubblicazione o il cui contenuto è stato precedentemente definito come passibile di essere diffuso, ogni informazione relativa all'attività o al funzionamento del Gruppo presenta carattere di riservatezza.

2. È fatto divieto ai Membri di rivelare a terzi ogni informazione di questa natura, salvo autorizzazione risultante da una decisione del Collegio dei Membri presa all'unanimità.

3. Ogni Membro del Gruppo si impegna a prendere le misure necessarie al mantenimento del carattere riservato di ogni informazione di questa natura.

4. Ogni membro effettivo e ogni collaboratore e/o consulente della attività del GEIE è tenuto a non divulgare o porre in essere sia in modo diretto sia indiretto, le conoscenze, le attività, la produzione, i sistemi e/o quanto altro acquisito, istituito o programmato dal GEIE “.....” se non dopo almeno giorni (... anni) a partire dalla data di ricevimento della notifica di Recesso, Esclusione o Rigetto.

5. Venir meno alle norme riportate da questo statuto e regolamento determina l’apertura di azione legale.

Art. 4 - Diritti ed obblighi dei membri

I Membri hanno il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle attività del GEIE e di prendere visione dei libri e dei documenti inerenti agli affari del GEIE stesso. Ogni Membro ha la facoltà di porre domande per iscritto al Collegio dei Membri sugli affari del GEIE, cui dovrà essere data risposta ugualmente per iscritto entro un mese.

Ciascun membro è tenuto, a pena dell’esclusione dal GEIE, a rispettare il presente Statuto.

Art. 5 – Rapporti tra i Membri

1. I membri del GEIE operano in collegialità e collaborazione tra di loro.
2. Il Collegio dei Membri è l’ambito elettivo ed opportuno per le relazioni tra Membri. Esso opera secondo quanto stabilito dallo statuto.
3. Il Presidente del Collegio dei Membri e l’Amministratore Unico, in relazione agli specifici compiti, si rapportano collegialmente o direttamente con i membri del GEIE.
4. Il Collegio dei Membri si riunisce in qualsiasi momento si renda necessario, in qualsiasi luogo ed attraverso qualsiasi modalità tecnologica purché certa e/o certificabile.

Art. 6 - Fondo patrimoniale ed esercizio finanziario

Il fondo patrimoniale è costituito dai contributi associativi di entrata e dai contributi con cadenza annuale o straordinaria di cui al presente articolo.

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo l’anno costitutivo che va dalla data di costituzione al 31 dicembre 2010.

Il finanziamento del GEIE verrà assicurato dalle quote dei membri, dai diritti d’ingresso versati, dai servizi resi, dai contributi e finanziamenti straordinari. Il Collegio dei Membri con propria delibera stabilisce l’ammontare del contributo associativo di entrata per i nuovi membri. Tale contributo associativo potrà essere, integralmente o in parte, sostituito da conferimenti di beni materiali o immateriali per delibera del Collegio dei membri su proposta dell’Amministratore Unico.

Si stabilisce inoltre che ciascun membro del Gruppo è tenuto a versare un contributo con cadenza annuale. Tale contributo verrà stabilito annualmente sempre con delibera del Collegio dei membri su proposta dell'Amministratore Unico.

Il Collegio dei Membri stabilisce il compenso per l'attività svolta dall'Amministratore Unico. Saranno a carico del GEIE anche le spese effettivamente sostenute dall'Amministratore Unico per le attività del GEIE.

Tale compenso sarà riassorbito dai compensi eventualmente spettanti all'Amministratore Unico per attività previste nei programmi finanziati dai fondi europei di pertinenza del GEIE che possono trovare copertura nel budget dei progetti stessi.

Art.7 Attività di Gestione

1. Le attività gestionali relative ai progetti comunitari ed internazionali, a valere su tutti i settori della programmazione comunitaria che possano interessare i soci, seguiranno le specifiche norme stabilite a seconda dei relativi bandi dall'autorità comunitaria o dall'autorità di gestione.

2. Per ciascuna attività saranno individuate dall'Amministratore unico del GEIE le figure di project manager e la figura di responsabile della rendicontazione. Potrà altresì essere individuata ogni altra figura professionale necessaria alla corretta attuazione delle attività del progetto rientrante nel budget del progetto stesso compresa, se necessaria, l'attività di coordinamento generale che potrà essere assunta anche dall'Amministratore Unico. Il project manager ed il Responsabile della rendicontazione avranno la responsabilità nei confronti del GEIE della realizzazione delle attività progettuali e della gestione che dovranno svolgere nel rispetto dei contenuti progettuali e dei limiti di budget.

2 bis. Al fine del reperimento delle risorse umane necessarie all'attuazione di ogni singolo progetto l'Amministratore Unico provvederà preliminarmente a verificare se le necessarie competenze professionali siano nella disponibilità degli enti costituenti (sia personale di ruolo, sia personale a contratto) purché funzionali all'operatività del progetto e previa autorizzazione degli enti di appartenenza.

In tal caso il GEIE si farà carico dei relativi costi in rapporto all'attività da svolgere nei limiti del budget a progetto.

In caso contrario, si seguiranno le procedure stabilite dalla normativa comunitaria considerato in modo adeguatamente ponderato i relativi criteri di professionalità.

3. Per ciascuna attività anche relativamente alla gestione del singolo progetto potrà essere stabilita per ragioni di funzionalità, come previsto dall'articolo 4 dello Statuto una dipendenza funzionale delle figure professionali necessarie all'attuazione del progetto presso i partner degli Stati membri (e/o presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles), alla quale faranno capo le attività di progetto e

che sarà sede di riferimento per le attività del project manager e/o del responsabile della rendicontazione del progetto e/o di eventuali altre figure professionali specifiche. L'attivazione di una dipendenza presso uno dei partner si rende necessaria, in particolare, per quelle attività progettuali delle quali un partner è titolare e che vengono affidate alla gestione del GEIE e di quelle attività per le quali un partner si sia fatto promotore e sia stato capofila nella fase dell'elaborazione progettuale ovvero in ragione della tipologia del progetto o della prevalenza territoriale dell'attività da svolgere.

4. In relazione a ciascun bando o opportunità di finanziamento comunitario/nazionale, l'Amministratore unico assieme al gruppo tecnico di lavoro del GEIE effettuerà preliminarmente una valutazione sulle forme di partecipazione al bando stesso e sulle strutture di partenariato. In caso di termini ristretti rispetto alla scadenza dei bandi tale valutazione potrà essere fatta anche tramite consultazione a distanza dei partner aderenti al GEIE. La valutazione riguarderà le modalità per un miglior successo della partecipazione al bando tenendo conto della tipologia del bando stesso. In relazione a ciò sarà individuato un coordinatore che seguirà e sarà referente del GEIE per le fasi di elaborazione progettuale, sia nei casi in cui il GEIE è capofila, sia nei casi in cui il GEIE possa essere partner di progetto, riferendone all'Amministratore unico. In sede di articolazione e localizzazione delle attività e di articolazione delle voci di budget saranno definiti gli ambiti di gestione – delle attività e finanziarie - del progetto sia da parte della struttura del GEIE, sia da parte dei partner, tenendo conto essenzialmente della coerenza dei contenuti progettuali alle indicazioni del bando al fine della validità della proposta progettuale stessa.

5. l'Amministratore Unico si fa carico di informare il collegio dei membri su tutte le attività, con particolare riguardo agli interventi aventi carattere economico – finanziario.

6. Per le attività progettuali che i singoli partner hanno avviato o in corso di valutazione nelle more dell'attivazione del GEIE e di quanto previsto nel precedente punto 4.), nel caso il partner decidesse il coinvolgimento del GEIE, il singolo partner definirà – con apposita convenzione – con l'Amministratore unico del GEIE le modalità di gestione del progetto stesso.

Art.: 8 - Gestione finanziaria

1. I membri del GEIE sono tenuti a farsi carico delle spese di finanziamento dell'organismo. Ciascun membro è tenuto a farsi carico dei costi degli eventuali servizi specifici e/o prestazione resi dal GEIE, per ciascuno dei quali sarà definito il relativo costo.

2. Obiettivo della gestione finanziaria e del GEIE è quello della auto sostenibilità attraverso le opportunità ed i progetti comunitari e di cooperazione allo sviluppo ed internazionale. Nel caso di attivi, essi vengono reinvestiti nelle attività del GEIE e le perdite risultanti delle attività del Gruppo sono imputati a ciascun membro e ripartiti tra questi ultimi in parti uguali. La richiesta di versamento fondi a tal fine necessari viene effettuata dal dal Consiglio dei membri.

Art.:9 – Ammissione di nuovi Membri

Formalità di adesione

Il GEIE può, nel corso della sua esistenza, ammettere nuovi Membri

1. Le domande di adesione dovranno essere presentate per iscritto al Presidente del Collegio dei Membri, che ne accuserà ricevuta e ne invierà copia all'Amministratore Unico.
2. Entro tre mesi dalla domanda, si dovrà tenere un'assemblea del Collegio dei Membri o una consultazione scritta degli stessi, su richiesta dell'Amministratore Unico, al fine di pronunciarsi sulla domanda di adesione di un nuovo Membro e l'eventuale determinazione del suo diritto di ingresso.
3. La decisione di ammissione o di rigetto sarà notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita dall'Amministratore Unico, in seguito alla consultazione scritta o all'assemblea.

Art.:10 - Modalità delle consultazioni

Le decisioni collegiali possono essere adottate nel corso di collegi generali o tramite consultazioni per iscritto anche in via telematica ad esclusione di quelle riguardanti l'approvazione dei documenti contabili, le modifiche statutarie e la revoca dei soci.

Art.: 11- Periodicità e convocazioni

1. Il Collegio si riunisce almeno 4 volte all'anno: entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio per deliberare, in particolare, sul bilancio e sul rendiconto di gestione annuale e nei tre mesi che precedono la chiusura di tale esercizio per deliberare, in particolare, sul bilancio preventivo relativo all'esercizio seguente.

L'Amministratore Unico consultato il Collegio dei Membri predispone entro il 31 dicembre una proposta di bilancio preventivo nel quale saranno indicati:

- a) il contributo per le spese di funzionamento richieste ai membri nella misura stabilita dal Collegio dei Membri.
- b) L'ammontare dei finanziamenti in entrata e in uscita del progetto derivanti dalle attività di progettazione europea e di cooperazione internazionale con l'evidenziazione delle spese generali e di quelle risorse umane.

c) L'ammontare dell'apporto dei beni finanziari e/o patrimoniali riguardanti il GEIE nonché degli oneri autorizzati e documentabili di eventuali spese sostenute direttamente dai membri attinenti ad attività che facciano riferimento al GEIE.

Il bilancio sarà sottoposto alla approvazione del Collegio dei Membri.

2. La convocazione del Collegio dei Membri dovrà essere fatta con comunicazione scritta almeno nei 30 giorni precedenti alla data di riunione.

Le decisioni che richiedono la maggioranza qualificata o l'unanimità dei membri saranno valide solamente in presenza dei rappresentanti di ciascun ente aderente al GEIE.

Art. 12 – Esclusiva

1. I membri si impegnano ad astenersi dalla partecipazione e/o dalla messa in campo di attività e/o iniziative suscettibili di entrare in concorrenza o di danneggiare il GEIE.

2. Ogni membro, salvo nulla osta del Collegio dei Membri rinuncia a partecipare direttamente o indirettamente a un Gruppo concorrente con la riserva che detta rinuncia non sia incompatibile con le disposizioni che regolano la concorrenza nell'ambito della CEE.

3. La violazione del presente articolo potrà costituire motivo di esclusione dal GEIE del Membro interessato, come previsto dall'art. 8 Statuto.

Art.:13 - Recesso

Condizioni

Ogni Membro ha diritto di recedere dal GEIE notificando la sua decisione al Collegio dei Membri mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà successivamente inoltrata all'Amministratore Unico.

Ogni recesso di un Membro dal GEIE dovrà essere oggetto di deposito presso il registro delle imprese competente.

Effetti

Il recesso ha effetto dalla fine dell'esercizio in corso se la lettera di recesso arriva almeno **tre mesi prima** della chiusura di tale esercizio; in caso contrario, esso avrà effetto dalla data di chiusura dell'esercizio successivo.

Il Membro che recede dovrà comunque aver adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti del GEIE compreso il versamento delle sue contribuzioni finanziarie.

Dal momento in cui il recesso diviene efficace, l'interessato cessa di essere Membro del GEIE e non potrà più partecipare ai suoi risultati.

La decisione autonoma di recesso dal GEIE comporta l'obbligo del rispetto delle obbligazioni contabili e/o debitorie del GEIE sino alla data di recesso.

Art.:14 - Esclusione

Con decisione qualificata di almeno 3/4 dei partner può essere avviata la procedura per l'esclusione di un membro dal GEIE, purché motivata da gravi ragioni attinenti la funzionalità dell'organismo o l'incapacità a svolgere funzioni, o il mancato rispetto di obblighi tali da creare danno all'organismo.

In tal caso verrà nominato un collegio arbitrale con valore giurisdizionale composto da un rappresentante di tutti i membri per stabilire di comune accordo le modalità di recesso fermo restando la facoltà da parte del GEIE di rivalersi nei confronti del membro di eventuali obbligazioni e pendenze debitorie o danni recati.

Art. 15 – Decadenza

Nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento che determina la decadenza di un Membro del GEIE, esso sarà in ogni caso tenuto al rispetto delle obbligazioni contabili e/o debitori sino alla data di decadenza.

Allegato 3

Costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)

COMUNIONE D'INTENTI

Premesso che l'Unione Europea riconosce il Gruppo Europeo di Interesse Economico G.E.I.E., disciplinato dal Regolamento C.E.E. n. 2137/85 e dal Decreto Legislativo 23 luglio 1991 n. 240, come soggetto con personalità giuridica atto a promuovere, realizzare, gestire progetti comunitari ed internazionali a valere su tutti i settori della programmazione comunitaria che possano interessare i partner;

Considerato che alla luce della nuova programmazione 2007-2013 assumono rilievo i progetti a valenza strategica che richiedono un'idonea ed adeguata struttura di partenariato

Si conviene

- 1) di avviare il percorso e gli approfondimenti tecnici al fine della costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico **G.E.I.E.**;
- 2) di assegnare al **G.E.I.E.** lo scopo:
 - a) della valorizzazione e promozione del territorio e delle sue risorse;
 - b) della programmazione e gestione di progetti di sviluppo locale, transregionale e transnazionale perseguendo l'obiettivo della coesione e della sostenibilità;
 - c) della presentazioni di progetti a valere sui finanziamenti internazionali, nazionali e regionali e dell'attuazione e gestione di progetti di sviluppo;
- 3) di prevedere la possibilità di partecipazione ad altri enti pubblici, ovvero soggetti inclusi nella tipologia comunitaria di "public equivalent body" (ente pubblico equivalente), e privati, purchè costituiti conformemente alla legislazione di uno degli Stati dell'Unione Europea e aventi sede sociale e/o legale e l'amministrazione centrale nel territorio dell'Unione Europea.

Codroipo 13 ottobre 2010

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....

Il Comune di

Il sindaco.....